



Berna, il 28 maggio 2025

Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari

Commento



Contesto

La presente modifica dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) prevede modifiche necessarie per l'attuazione della mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» accolta dal Parlamento.

Situazione iniziale

Nel mese di giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», la quale chiede di migliorare l'informazione dei consumatori introducendo una caratterizzazione obbligatoria per i prodotti di origine vegetale e animale ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera. L'attuazione di questa mozione richiede modifiche all'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) (cfr. i rispettivi commenti alla modifica dell'ODerr). Tuttavia, anche l'OID deve essere modificata in alcuni punti.

Contenuto del progetto

L'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori viene completato dal nuovo obbligo di dichiarazione di alcuni metodi di produzione che provocano dolore, senza ricorso all'anestesia (cfr. la modifica dell'ODerr). Questa modifica richiede l'adeguamento di alcune disposizioni, in particolare l'elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 e l'elenco delle indicazioni che devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica (art. 4). È inoltre prevista una disposizione transitoria di due anni.

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». La mozione chiede la caratterizzazione obbligatoria per i prodotti di origine vegetale e animale ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera. Il Consiglio federale, al fine di attuare la mozione, ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione sulla dichiarazione obbligatoria per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento e altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia. Per la sua attuazione è necessario innanzitutto apportare modifiche all'ODerr, ma anche, in misura minore, all'OID.

1.2 Interventi parlamentari

Il progetto attua la mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati».

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell'UE non prevede obblighi di caratterizzazione paragonabili all'articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr, né li prevede la legislazione dei Paesi extra-UE.

3 La nuova normativa proposta

Determinate derrate alimentari di origine animale che sono state prodotte con metodi dolorosi per gli animali dovranno in futuro essere caratterizzate di conseguenza. Si tratta in particolare del magret, del foie gras, del confit e delle cosce di rana ottenute senza stordimento. La nuova normativa riguarda anche le uova di gallina domestica (*Gallus gallus domesticus*), il latte vaccino e la carne di bovino (*Bos taurus*), suino, pollo e tacchino, quando la loro produzione è avvenuta con metodi che causano dolore, senza ricorso all'anestesia.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1 lett. j^{bis}

L'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori sarà completato dal nuovo obbligo di caratterizzazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr (cfr. modifica ODerr).

Art. cpv 5 lett. d

L'indicazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera j^{bis} deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica, allo stesso modo delle informazioni sulla dichiarazione relativa all'utilizzo dei metodi di produzione vietati in Svizzera di cui all'articolo 3 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr, RS 916.51).

Art. 45c

Per l'attuazione delle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di due anni.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le ripercussioni derivanti dalla modifica dell'ODerr sono illustrate nel rispettivo commento.

5.2 Ripercussioni per l'economia

Gli obblighi di caratterizzazione comportano una certa mole di lavoro supplementare, in particolare per gli esercizi di ristorazione e il commercio al dettaglio. Grazie agli elenchi di Paesi che verranno stilati dal DFI (cfr. art. 36 cpv. 5 ODerr), tuttavia, questo carico di lavoro aggiuntivo dovrebbe essere limitato. È considerato accettabile, vista la maggiore trasparenza per i consumatori.

5.3 Ripercussioni per la società

Grazie agli obblighi di caratterizzazione, i consumatori saranno informati in maniera più trasparente sui metodi di produzione utilizzati per le derrate alimentari in questione. In questo modo, i consumatori saranno più consapevoli delle questioni relative alla protezione degli animali e potranno fare scelte più informate. È anche possibile che gli obblighi in materia di caratterizzazione siano una fonte di ispirazione per altri Paesi.

5.4 Ripercussioni per l'ambiente e altre ripercussioni

Gli obblighi in materia di caratterizzazione servono a promuovere il benessere degli animali.

6 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera relativi agli obblighi di caratterizzazione nuovi, che costituiscono la base della presente modifica, è descritta nel commento alla modifica dell'ODerr.